

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

### *Relazione paesaggistica*

#### **Premessa**

La presente relazione paesaggistica ha come oggetto l'ampliamento dell'esistente edificio produttivo artigianale in applicazione dell'art. 4 della L.R.V. n. 55/2012, per cambio di destinazione d'uso da agricolo a produttivo-artigianale, da residenziale a produttivo-artigianale e da produttivo-artigianale a residenziale, oltre che nuova costruzione di superficie coperta da adibire ad impianto tecnologico ad uso produttivo-artigianale.

L'immobile di riferimento ricade:

- nel mapp. 43 del foglio 13 Catasto Terreni del Comune di Villanova di Camposampiero, sul quale insiste l'edificio produttivo esistente oltre che due abitazioni del titolare.

La presente relazione è elaborata in attuazione di quanto disposto nell'articolo 146 comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

#### **Proprietà dell'immobile**

- **SEMENZATO RENZO**, nata a **Villanova di Camposampiero**, (Prov. **Padova**), il **17 Febbraio 1949**, residente in **Villanova di Camposampiero**, (Prov. **Padova**), c.a.p. **35010** Via **Cognaro** n. **47**, codice fiscale **SMNRNZ49B17L979U**, **proprietario per 1/2**;
- **CALZAVARA MIRELLA**, nata a **Pianiga**, (Prov. **Venezia**) il **12/02/1953**, residente in **Villanova di Camposampiero**, (Prov. **Padova**), c.a.p. **35010**, via **Cognaro** n° **47**, codice fiscale **CLZMLL53B52G565A**, **proprietaria per 1/2**.

Mentre l'attività di falegnameria è svolta, negli esistenti locali produttivi artigianali oggetto della presente pratica, dalla :

- impresa individuale **SEMENZATO RENZO**, con sede in **Villanova di Camposampiero**, (Prov. **Padova**), c.a.p. **35010** via **Cognaro** n. **45**, codice fiscale **SMNRNZ49B17L979U**, partita IVA **00948340286**.

#### **Inquadramento territoriale**

L'edificio oggetto del presente intervento si trova con accesso a Nord del decumano via Cognaro a circa 1 Km dalla frazione di Murrelle Vecchia e a circa 1,5 Km dal centro del Capoluogo di Villanova di Camposampiero.

L'immobile è ubicato nel Comune di Villanova di Camposampiero via Cognaro n. 45 ed è costituito da :

- edificio esistente ad uso produttivo individuato al Catasto Fabbricati foglio 13 mapp. 43 sub. 13 e insiste su terreno censito al Catasto Terreni foglio 13 mapp. 43 di catastali m<sup>2</sup> 4440.

Strumenti urbanistici Comunali di riferimento :

- Il PAT è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 23/01/2013, approvato ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge regionale n° 11 del 2004, con Decreto del Presidente della Provincia n° 42 del

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

### *Relazione paesaggistica*

24/03/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n° 36 del 10/04/2015 ed entrato in vigore il 25/04/2015.

- Il Piano degli Interventi (vigente alla data del 24/06/2017), era costituito dal Piano Regolatore Generale che al momento dell'entrata in vigore del PAT è diventato il PI, fatta eccezione per le parti con esso incompatibili, e dalle varianti parziali. Il previgente PRG è il risultato dell'integrazione dei contenuti della variante generale al PRG degli anni 90 con le varianti parziali redatte successivamente.

L'area di cui trattasi, ubicata nel Comune di Villanova di Camposampiero, via Cognaro 45, distinta al Catasto Terreni foglio 13 mappale n. 43 di catastali m<sup>2</sup> 4.440, ha la seguente destinazione urbanistica :

1. in base agli elaborati grafici e alle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.):

#### **Tavola P1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale**

- Tracciati storici Agro-centuriato (P.T .R.C. vigente, art. 28) – art. 28 -
- Zone di interesse archeologico - agro-centuriato – intero territorio comunale – art. 15 -
- Vincolo sismico: zona 3 - intero territorio comunale (O.P.C.M. n° 3274/2003) – art. 17 -
- Scoli d'acqua consorziali / Servitù idraulica (R.D. 368/1904) – art. 21 -
- Viabilità comunale / Fasce di rispetto (D.L gs. n° 285/1992) – art. 19 -
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (D.L gs. 42/2004, a rt. 142 lett. c ) Scolo Cognaro – art. 14 -

#### **Tavola P2 - Carta delle Invarianti**

- Paesaggio della centuriazione – intero territorio comunale, cardi e decumani – art. 42 -
- Altri corsi d'acqua - art. 38 –

#### **Tavola P3 - Carta della Fragilità**

- Aree idonee a condizione per rischio esondazione e /o ristagno idrico per fenomeni locali associato a bassa permeabilità dei terreni e ridotta profondità di falda – art. 54 –
- Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto (P.T.R.C. adottato, art. 10) Ambito di paesaggio n. 28: Pianura Centuriata; Scheda ricognitiva n. 28: Pianura Centuriata - intero territorio comunale – art. 29 –
- Corsi d'acqua principali / Fasce di rispetto fluviale – art. 58 –

#### **Tavola P4 - Carta della Trasformabilità**

- Ambito Territoriale Omogeneo - A.T.O. AG1 – Pianura centuriata – art. 101 –
- Paesaggio della centuriazione – intero territorio comunale, cardi e decumani – art. 42 -
- Viabilità da riqualificare attraverso interventi diretti al miglioramento della qualità urbana – art. 74 –
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (D.L gs. 42/2004, a rt. 142 lett. c ) Scolo Cognaro – art. 14 -

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

**Relazione paesaggistica**

2. in base agli elaborati grafici e alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi (P.I.) :

- Ambito Territoriale Omogeneo - A.T.O. AG1 – Pianura centuriata;
- Beni paesaggistici – zone di interesse archeologico – agro centuriato – intero territorio comunale (D.Lgs n° 42/2004, art. 142 lett. m – art. 22 –
- Vincolo sismico: zona 3 – intero territorio comunale (OPCM n° 3274/2003) – art. 31 –
- Fascia di rispetto cimiteriale TU legge sanitaria RD n. 1265/34 – art. 32 -
- Viabilità fasce di rispetto – art. 33 –
- Corsi d'acqua arginati – non arginati / Servitù idraulica RD n° 368/1904 e RD n° 523/1904 – art. 34 –
- Zone di tutela e fasce di rispetto della rete idrografica art. 41 LR n° 11/2004 – art. 35 –
- Limiti fisici alla nuova edificazione – art. 86 –
- Zona E agricola – art. 89 –

**Inquadramento Normativo dell'area di intervento**

***Di seguito viene riportato l'art. 27 e 28 del P.T.R.C Adottato con DGR n° 7090 in data 23.12.1986 e Approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991 che individua i vincoli Paesaggistici che interessa l'area di intervento edilizio.***

**Articolo 27**

***Direttive, prescrizioni e vincoli per i parchi e le riserve archeologiche di interesse regionale.***

Le zone archeologiche vincolate ai sensi delle leggi 1.6.1939, nn. 1089 e 8.8.1985, n.431, sono individuate, d'intesa con gli organi dell'Amministrazione periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, negli elaborati n. 4 e 10 di progetto del P.T.R.C. e nel documento: "Le zone archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazione ai sensi delle leggi 10 giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 431".

A. Zone archeologiche vincolate ai sensi delle leggi 1.6.1939, n. 1089 e 8.8.1985, n.431.

La diversità dei siti archeologico richiede differenti modalità di tutela e salvaguardia che devono di volta in volta prendere in considerazione la natura del sito, l'estensione e l'oggetto del vincolo, lo stato di conservazione dei manufatti, la possibilità di fruizione da parte del pubblico, l'opportunità di adibire determinate aree parco e/o a riserva archeologica.

Per quanto concerne le zone archeologiche vincolate ai sensi della legge 1.6.1939, n. 1089 il P.T.R.C. recepisce le norme specifiche di tutela e salvaguardia indicate dall'istituzione preposta alla tutela.

E' fatto divieto di modificare la destinazione d'uso e la configurazione dei beni sottoposti a vincolo dalle leggi 1497/39 e 1089/39 se non nei modi disciplinati dalle leggi stesse.

B. Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale.

Il P.T.R.C. individua negli elaborati nn. 4, 5 e 9 di progetto con riferimento ai disposti dell'art.3 della L.R. 16.8.1984, n.40 gli ambiti interessati dalla istituzione di "Riserve archeologiche di interesse regionale". I siti individuali sono i seguenti: Altino, Le Motte, Le Mure, Castello del Tartaro, S. Matteo al Castello, Valli Grandi Veronesi.

Il P.T.R.C. promuove inoltre la formazione del Parco naturale-archeologico dei Colli Berici (lago di Fimon), all'interno dell'area di tutela paesaggistica.

Fatto salvo quanto disposto dall'art.6 ultimo comma della L.R. 16.8.1984, n.40, in ogni singolo ambito sono applicate le norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII della presente normativa.

C. Esercizio delle competenze.

Per quanto attiene alle zone archeologiche di cui ai punti A e B del presente articolo l'esercizio delle competenze ai sensi della L.R. 16.8.1984, n.40 e della L. 8.8.1985, n.431, sarà disciplinato in modo concordato con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

D. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni relative all'esercizio delle attività istituzionali di Enti, Aziende, Società che svolgono attività di ricerca e di erogazione di servizi a rete di interesse pubblico derivanti dall'applicazione di speciali norme di legge.

Ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 16 aprile 1985, n.33, i parchi e le riserve archeologiche sono considerate zone ad alta sensibilità ambientale ai sensi dell'art. 51 delle presenti norme.

E. Gli ambiti per l'istituzione delle riserve archeologiche di interesse regionale sono inseriti preferibilmente nelle unità territoriali di cui al regolamento CEE del 12.3.1985 e successive modificazioni.

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

### *Relazione paesaggistica*

#### **Articolo 28**

##### ***Direttive per le aree interessate dalla centuriazione romana.***

I Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti Urbanistici Comunali, sulla base di studi specifici per l'individuazione degli antichi tracciati visibili o latenti di strade romane e medievali, nonché degli antichi enti fondiari, con particolare riguardo alle aree interessate dalla centuriazione romana, dettano norme per la localizzazione e organizzazione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali, coerenti con le caratteristiche peculiari dei predetti tracciati.

D'intesa con l'amministrazione periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, il P.T.R.C. individua negli elaborati n.4 e 10 di progetto, l'area interessata dalla presenza dell'agro centuriato nord-orientale di Padova, vincolato ai sensi della L. 8.8.1985, n.431.

Come d'intesa con l'amministrazione periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, all'interno della centuriazione si provvede alla conservazione dell'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica.

Le nuove strade e fossati dovranno essere paralleli all'impianto centuriato; le nuove costruzioni dovranno essere concepite in armonia con la tipologia esistente parallelamente al reticolato a seconda degli eventuali allineamenti prevista dagli strumenti urbanistici.

***Di seguito viene riportato "stralcio dell'art. 26 lett. A dalle N.T.A. del P.T.C.P approvato con Delibera di Giunta Regione Veneto n. 4234 del 29/12/2009, pubblicata sul BUR n.14 del 16/02/2010" che individua il vincolo Paesaggistico che interessa l'area di intervento edilizio.***

#### **CAPO IV – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI**

(rif. tav. n.1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e tav.n. 4 "Sistema Insediativo Infrastrutturale")

##### **Art. 26 Direttive generali sui sistemi individuati**

Il PTCP individua Sistemi tematici di valorizzazione dei beni culturali finalizzati a promuovere l'attività turistica culturale ed ambientale e le attività del tempo libero.

##### **A) Vincoli**

##### **• Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni**

Sono sottoposti a tutela di legge ai sensi del D.Lgs 42/2004 i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del D.L.vo 42/2004.

Le previsioni attinenti alla tutela del paesaggio dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 del Decreto sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione comunale e sovracomunale.

##### **• Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004**

Sono sottoposti a tutela di legge ai sensi del D. L.vo 42 / 2004 i beni culturali aventi interesse archeologico notificati ai sensi dell'art. 15 e 48 dell'art. 142 comma 1 punto m) nonché art. 157 comma 1 punti d) ed f) e comma 2 del Decreto.

L'art. 27 del P.T.R.C. individua e norma gli ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve archeologiche di interesse regionale.

##### **• Vincolo paesaggistico – Corsi d'acqua D.Lgs. 42/2004**

La tavola n. 1 indica e riporta l'elenco dei corsi d'acqua assoggettati al vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi della ex legge "Galasso" n. 431/85.

##### **• Agro Centuriato**

Il Piano recepisce l'individuazione dell'area interessata dalla presenza dell'agro centuriato romano nord - orientale di Padova, tutelato dal

D.L.vo 42 / 2004, e normato dagli artt. 27 e 28 del P.T.R.C..

##### **• Strade Romane**

Il Piano recepisce l'individuazione degli antichi tracciati visibili o latenti di strade romane, come indicati e normati dall'art. 28 del P.T.R.C..

***Di seguito viene riportato "art. 14 dalle N.T.A. del P.A.T.I. approvato con Delibera di Giunta della Provincia di Padova n. 94 del 29/05/2014, pubblicata sul BUR n. 61 del 20/06/2014 Regione Veneto" che individua il vincolo Paesaggistico che interessa l'area di intervento edilizio.***

#### **CAPO I – VINCOLI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, FASCE DI RISPETTO**

##### **Articolo 13 – Vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e geologici**

##### **13.1 Vincoli sui beni culturali (D. Lgs. 42/2004 – artt. 10 – 12 e s.m.i.)**

La tav. n° 1 del P.A.T.I. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" identifica a titolo ricognitivo i fabbricati sottoposti a vincolo diretto e indiretto ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i..

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

L'esatta individuazione catastale è quella contenuta negli specifici provvedimenti di vincolo.

Sono inoltre considerati "Beni culturali" gli immobili appartenenti ad enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di autore non più vivente, la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, previa valutazione della competente Soprintendenza, secondo le procedure di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/04 ed al D.M. 6 febbraio 2004 e s.m.i..

I P.I. completano la ricognizione degli immobili assoggettati al vincolo di cui al presente articolo.

Gli immobili di cui al presente articolo non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione; i P.I. prevedono apposita disciplina delle azioni mirate alla loro conservazione e recupero.

Il rilascio di titoli autorizzativi sui beni di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto dell'art. 23 ed alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Architettonici ed al Paesaggio.

La eventuale mancata indicazione nel P.A.T.I. di ambiti che risultino vincolati a norma di legge, non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti ed immobili, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'eventuale errata indicazione di ambiti o immobili vincolati che non risultino tali a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo nei suddetti ambiti, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno anche la cogenza delle relative norme di tutela.

#### **13.2 Vincolo sismico (O.P.C.M. n° 3274/2003) – Zona 3**

L'intero territorio comunale ricade in area classificata "Zona 3" ai sensi dell'allegato alla D.C.R. n° 67/CR del 3 dicembre 2003.

La normativa di riferimento è la seguente:

- O.P.C.M. n° 3274/03, n° 3379/04, n° 3431/05, n° 3519/06;
- L.R. 13/04;
- L.R. 38/04;
- D.G.R. n° 71/2008, 2498/2008, 3308/2008;
- D.M. 14.1.2008.

I progetti delle opere da realizzarsi sul territorio del Comune devono essere redatti secondo la normativa tecnica per le zone sismiche – "Zona 3".

#### **13.3 Vincoli paesaggistici (D. Lgs. n° 42/04 – artt. 136 e 142)**

13.3.1 Aree di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs. 42/04)

La tavola A.1 del P.A.T.I. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" riporta i seguenti beni paesaggistici di notevole interesse pubblico:

- Piombino Dese – Parco del Sile;
- Agrocenturiato di Padova nei territori di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, S. Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero;
- Camposampiero – Centro storico;
- Campodarsego, Camposampiero, Loreggia – Filari di platani sulla S.S. 307.

Si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di vincolo, nonché quelli di cui alla Parte Terza – Titolo 1° del D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. 13.3.2 Corsi d'acqua (art. 142, 1° comma, lettera c) D. Lgs. n° 42/2004) In ottemperanza al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994 n° 940 e s.m.i., sono sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n° 42/04 i seguenti corsi d'acqua e le relative sponde – piedi degli argini, per una fascia di m 150

ciascuno:

- fiume Dese
- fiume Lusore
- fiume Marzenego
- fiume Sile e fonte del Sile
- fiume Zero
- fiumicello Draganziolo
- fiumicello Il Vandura
- fiumicello Muson Vecchio
- fiumicello Rustega
- fiumicello Tergola compreso il ramo di Reschigliano
- rio Orcone
- rio Veternigo e scolo Fossetta
- roggia Piovega
- roggia Tergolino
- scolo Cantana e Caltana
- scolo Cognaro
- scolo Fiumicello

# Comune di Villanova di Camposampiero

## PROVINCIA DI PADOVA

### **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

#### *Relazione paesaggistica*

- scolo Fossalta
- scolo Rio di Sant'Ambrogio
- scolo Volpin
- torrente Muson dei Sassi

Non sono sottoposte a vincolo le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano classificate negli strumenti urbanistici come Z.T.O. A e B e alla stessa data le zone diverse dalle A e B già ricomprese nei P.P.A. a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate.

In sede di P.I. i Comuni identificano le aree escluse dalle disposizioni di cui sopra.

Il rilascio di titoli abilitativi per interventi da realizzarsi sui beni di cui al presente articolo, sono subordinati alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n° 42/04, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Il P.A.T.I. promuove la valorizzazione delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale per il loro valore intrinseco e per il ruolo svolto dalle stesse nell'ecosistema naturale.

A tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque, favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di mulini ed altre attività idroproduttive di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali.

I P.I. provvedono al completo censimento delle opere idrauliche di interesse storico - ambientale sopra descritte, ed a completare la disciplina.

In assenza della classificazione e disciplina da parte dei P.I., sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, ancorché non individuate dal P.A.T.I., sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità idraulica competente.

13.3.3 Vincolo Paesaggistico e di destinazione Agro-Silvo-Pastorale – Usi Civici Riferimenti Legislativi: D. Lgs. 42/2004 art. 142 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – R.D. 26.02.1928, n° 332 - L.R. 22.07.1994, n° 31.

In relazione alla eventuale presenza di terreni di uso civico soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n° 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D. Lgs. 42/04, in sede di redazione dei P.I.

dovrà essere verificata ed indicata la localizzazione di tali terreni, da assoggettare alla normativa degli usi civici (L. 1766/1927).

I Piani degli Interventi verificano ed aggiornano le aree di cui al presente articolo eventualmente presenti nel territorio comunale sulla base della situazione di fatto documentata.

I beni di uso civico eventualmente presenti sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo, possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94 e dell'art. 12 della Legge 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'art. 41 del R.D. 332/1928, ovvero per altre finalità di interesse pubblico.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 31/94 e dell'art. 12 della legge 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

13.3.4 Zone di interesse archeologico (art. 142 lettera m) D. Lgs. n° 42/2004 – art. 27 N.T.A. P.T.R.C.) La tavola A.1 del P.A.T.I. "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua le aree di interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004:

a) Agrocenturiato di Padova nei territori di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, S. Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero;

b) Borgoricco: località San Leonardo.

Il rilascio dei titoli edilizi abilitativi, con esclusione degli interventi di manutenzione, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino la destinazione d'uso, lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, è subordinato al preventivo parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali e/o Archeologici, del Veneto.

La normativa di riferimento in caso di lavori pubblici è costituita dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006 e art. 90 del D. Lgs. 42/2004.

13.3.5 Parco Naturale Regionale del fiume Sile (art. 142 lettera f) D. Lgs. n° 42/2004 – L.R. n° 8 del 28.01.1991)

Il P.A.T.I. recepisce le previsioni del Piano Ambientale del Parco del Sile.

Il Parco è assoggettato alle prescrizioni per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali di cui all'art. 19 delle N.T. del P.T.R.C. e dell'art. 142 lettera f) del Decreto Legislativo n° 42/04

13.3.6 Territori coperti da foreste e boschi (art. 142 lettera g) D. Lgs. n° 42/2004) Vincolo di destinazione forestale (artt.

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

### *Relazione paesaggistica*

14-15-16 L.R. 52/78)

Il P.A.T. recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando:

1. qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo casi autorizzati dalla Giunta Regionale e relative misure di compensazione;

2. qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

Il Comune, in sede di P.I., attraverso rilievi sul campo verificherà la destinazione a scopo produttivo o a scopo naturalistico del bosco, in concomitanza con le Autorità regionali competenti, ed in osservanza della definizione di bosco, di cui all'art. 14 della L.R. n° 52/1978.

Nel caso si riscontrino abbattimenti di superfici boschive identificate ai sensi del presente articolo nel proprio territorio comunale, il Comune verifica la congruità normativa ed operativa degli abbattimenti stessi con le Autorità competenti e le eventuali opere di ripristino.

13.3.7 Zone umide (art. 142, lettera i) D. Lgs. 42/04 e s.m.i.) Si tratta delle aree umide già sottoposte a vincolo da pianificazione superiore del P.T.R.C. (art. 21) e che rientrano nella più ampia definizione dettata dal D.P.R. 448 del 13 marzo 1976.

• Sorgenti del Sile

I Comuni interessati, in concerto con la Regione, la Provincia e gli altri Enti competenti, promuovono azioni in materia di tutela e valorizzazione, nel rispetto di quanto dettato dal vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. n° 42/04.

Tutti gli interventi sulle aree interessate dai beni di cui al presente articolo, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/04.

#### **13.4 Rete natura 2000 - Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.)**

Trattasi aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa statale di recepimento della normativa comunitaria, relativa ai siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale di cui alle direttive 92/43/CE e 79/409/CE, ai D.P.R. 8 settembre 1997 e 12 marzo 2003 n° 357, al D.M. 3 aprile 2000, nonché alle D.G.R.V. n° 448 del 21 febbraio 2003 e n° 2673 del 6 agosto 2004.

La tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua, a titolo ricognitivo, le aree individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo:

- S.I.C. Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga (IT 3260023)
- S.I.C. Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest (IT 3240028)
- Z.P.S. Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina (IT 3240011).

Sulla base di idoneo Piano di Gestione, definito dalla D.G.R.V. del 10 ottobre 2006, n° 3173

– "Nuove disposizioni relative all'Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/97, guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative", i P.I. provvederanno a porre norme di tutela e valorizzazione dei S.I.C. e delle Z.P.S. con particolare riferimento a:

- mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di cui alla Direttiva 92/43/CE;
- mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
- individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela.

I piani, i progetti e gli interventi ricadenti all'interno del sito Rete Natura 2000, sono soggetti a procedura di Valutazione di Incidenza, e devono prevedere misure di mitigazione qualora apportino incidenze negative, così come disposto dalla D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n° 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CE e D.P.R. 357/1997. Guida Metodologica per la valutazione di incidenza.

Procedure e modalità operative".

#### **13.5 Pianificazione di livello superiore**

13.5.1 Centri storici (P.T.R.C. art. 24 – P.T.C.P. art. 26) La tav. A.1 del P.A.T.I. riporta la perimetrazione dei centri storici così come individuati nelle tavole dei P.R.C. vigenti.

Tali perimetri potranno essere modificati in sede di P.I. esclusivamente in termini di estensione degli stessi in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle presenti norme.

Coerentemente con il successivo art. 23, all'interno dei centri storici sono prescritti la tutela, il recupero e la valorizzazione di edifici e complessi monumentali, delle Ville Venete e degli altri immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati nella tav. n° 2 "Carta delle invariati" e nella tav. n° 4 "Carta della trasformabilità", in relazione alle seguenti categorie di valore:

- a) beni culturali di cui al precedente art. 13.1;
- b) Ville Venete non vincolate e relative pertinenze scoperte da tutelare di cui al Catalogo ed Atlante del Veneto;
- c) immobili di interesse storico, architettonico e culturale non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il P.I. verifica e integra la perimetrazione di ciascun centro storico, definendone la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui al successivo art. 23 per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico al fine di:

- valorizzare la continuità di percorso pubblico o privato, lungo le sedi viarie, i portici, i percorsi pedonali o pedonalizzabili, appartenenti alla tradizione locale;
- favorire ed agevolare il recupero degli edifici di interesse storico-architettonico e culturale, • perimetrare gli eventuali interventi di nuova edificazione con modalità di intervento tali da non pregiudicare la lettura complessiva degli elementi

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

**Relazione paesaggistica**

e aggregazioni storiche;

- favorire l'insediamento di attività commerciali collegate ai prodotti tipici dell'artigianato artistico, dell'agro-alimentare e della cultura;
- individuare gli spazi esterni (parchi, giardini, piazze, spazi aperti di interesse storicoambientale e/o collegati alla tradizione locale) e formulare le norme per la progettazione di un sistema integrato di spazi comprendente i centri storici, le zone di recente edificazione e il sistema dei beni storico-ambientali con particolare attenzione agli interventi afferenti l'arredo urbano;
- attribuire idonei gradi di intervento agli edifici in relazione alla loro accertata storicità;
- disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o di altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;

• individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista delle medesime accessibili al pubblico;

• disciplinare o vietare la collocazione delle antenne per la telefonia mobile e per le teletrasmissioni nonché la collocazione di tralicci delle linee aeree di fornitura dei servizi a rete sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela.

Per il Comune di Camposampiero, classificato dal vigente P.T.C.P. quale "centro storico di grande interesse" che conserva in buona parte il tessuto storico urbano ed architettonico, si richiamano le direttive di cui all'art. 26 punto B) delle NT del P.T.C.P. a cui i P.A.T. e i P.I. dovranno conformarsi.

In linea generale e di principio le modalità di intervento vanno finalizzate, nel rispetto dell'articolazione storico-funzionale, a garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli apparati decorativi sia interni che esterni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Vanno inoltre mantenuti gli originali impianti strutturali.

13.5.2 Ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C. art. 19) Aree ad alta sensibilità ambientale, individuate nel P.T.R.C., soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali di cui all'art. 19 delle N.T.A. del P.T.R.C.. In tali aree, in sede di stesura di P.I., i Comuni ricadenti all'interno degli ambiti:

- Sorgenti e ambito fluviale del Sile fino a Treviso;
- Sorgenti del fiume Dese e dello Zero e relativi ambiti fluviali;
- Sorgenti del Vandura e del Vandurella e relativi ambiti fluviali;
- Sorgenti e ambito fluviale del Marzenego;
- Palude di Onara e sorgenti del Tergola e relativo ambito fluviale;
- Ambito dello Scolo Lusore;
- Ambito fluviale del Draganziolo;

propongono, di concerto con il Genio Civile, i Consorzi di Bonifica e la Provincia, azioni volte:

- 1) alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce di tampone da inserire nelle vicinanze dei corsi d'acqua e nella rete idrografica afferente;
- 2) alla tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità;
- 3) alla realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate.

13.5.3 Aree a pericolosità idraulica identificate dal P.A.I. - (L. 267/98 – L. 365/00)

La tavola A.1 riporta le aree individuate dal P.A.I., classificandole in relazione al livello di pericolosità idraulica in:

P 1 – area a moderata pericolosità

P 2 – area a media pericolosità.

Le previsioni del P.A.I., finalizzate a prevenire la pericolosità idraulica e la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono obbligatorie e vincolanti.

I P.I. e i P.U.A. devono prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nelle presenti N.T..

Tali norme stabiliscono le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, le indicazioni sulle opere di mitigazione da eseguire e sulle modalità costruttive degli interventi.

Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante al P.R.C..

Il P.A.T.I. dispone, in particolare, il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui al successivo art. 16 delle presenti N.T. e di quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica del P.A.T.I. stesso.

In particolare si dovrà garantire la non alterazione del grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici, anche individuando superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi.

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica, tutti gli interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

**Relazione paesaggistica**

d) non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;  
e) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;  
f) non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;  
g) non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;  
h) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e idrogeologica.  
Gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o incolumità dei luoghi, nelle aree classificate pericolose e per tutto il territorio intercomunale, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità è vietato:

a) eseguire scavi o abbassamenti del piano campagna che possano compromettere la stabilità dei suoli e delle fondazioni degli argini;  
b) realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;  
c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;  
d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.

13.5.4 Agro-centuriato (D. Lgs. n° 42/04 art. 142, lettera m - art. 28 N.T.A. del P.T.R.C.)

Area interessata da antichi tracciati visibili o latenti di strade romane, nonché dagli antichi ordinamenti fondiari interessati dalla centuriazione romana.

In conformità al successivo art. 23.7:

- all'interno della centuriazione si provvede alla conservazione dell'attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi, della struttura organizzativa fondiaria storica e della toponomastica;
- le nuove strade e i fossati dovranno essere paralleli alla centuriazione, le nuove costruzioni dovranno essere concepite in armonia con la tipologia esistente parallelamente al reticolato e coerentemente con gli allineamenti previsti;
- i tracciati latenti delle strade romane devono essere mantenuti liberi da edificazione per una fascia da m 20 per lato.

Laddove il tracciato latente intercetti i fabbricati esistenti e/o ambiti già destinati all'edificazione, sarà competenza del P.I. disciplinare puntualmente le relative fasce di rispetto, limitatamente alle porzioni in sovrapposizione, valutando le singole specifiche casistiche.

13.5.5 Ville Venete – Contesti figurativi - Pertinenze scoperte da tutelare Per le Ville Venete i contesti figurativi e relative aree di pertinenza si applicano le norme di cui al successivo art. 23.

**13.6 Elementi generatori di vincolo**

Le disposizioni che seguono sono qui richiamate a solo titolo ricognitivo e hanno funzione di direttiva per la formazione della prima variante al P.I.. Il contenuto normativo delle stesse, anche avente natura vincolistica, va rinvenuto nella fonte originaria. Il P.I. in sede di adeguamento, accerta il sussistere e il permanere dell'elemento che genera le disposizioni vincolistiche riferendole allo strumento di pianificazione territoriale che li definisce e alla vigenza della normativa di riferimento.

Il P.A.T.I. individua i seguenti elementi generatori di vincolo:

fiumi, discariche, depuratori, viabilità, ferrovie, elettrodotti, pozzi di prelievo, metanodotti, cimiteri, impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, aree a rischio di incidente rilevante, zone militari, ecc..

Nelle aree ricadenti in fascia di rispetto sono ammessi l'ampliamento e la definizione esecutiva delle infrastrutture pubbliche o a uso pubblico cui la fascia si riferisce.

La demolizione, se richiesta dall'Amministrazione Comunale, di opere incongrue o di elementi che, seppur realizzati nel rispetto di norme di legge in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, siano causa di degrado, determina un credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04 e art. 7 delle presenti norme.

La cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo, con le procedure di cui agli artt. 7-20-21 della L.R. 11/04, consente le compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 36 della L.R. 11/04 e art. 7 delle presenti norme, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica esterne alle fasce di rispetto, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.

Per gli edifici realizzati nel rispetto delle norme di legge e/o strumenti di pianificazione urbanistica insistenti su aree interessate da fasce di rispetto, è sempre consentito il trasferimento di volume su altra area di proprietà esterna a tali fasce non destinata ad usi pubblici, previa demolizione degli edifici esistenti e convenzione con il Comune per l'uso dell'area interessata dalla fascia di rispetto, fatte salve diverse disposizioni di legge e nel rispetto della vigente disciplina delle zone agricole.

**13.6.1 Discariche (D. Lgs. 36/2003)**

La discarica esistente in via Bassa I, in Comune di Campodarsego, è classificata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n° 36/2003 come discarica per "Rifiuti non pericolosi".

Gli interventi sulla medesima dovranno risultare conformi alle disposizioni del D. Lgs. n° 36/2003 e alla L.R. 21 ottobre 2000 n° 3.

La fascia di rispetto è stabilita in m 150 dal perimetro dell'area già destinata alla raccolta di rifiuti secchi o comunque non putrescibili.

Sugli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto sono ammessi esclusivamente interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/01, con esclusione del cambio di destinazione d'uso e incremento delle unità

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

### *Relazione paesaggistica*

abitative.

La fascia di rispetto si estingue automaticamente con la bonifica dell'attività autorizzata, che dovrà essere preceduta da adeguato piano di caratterizzazione ai sensi della vigente normativa.

#### 13.6.2 Depuratori

La tavola n. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua gli impianti di depurazione.

Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati, ne recepisce il perimetro e indica i limiti all'edificazione previsti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e punto 1.2 dell'allegato 4 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04/02/1977, in attuazione dell'art. 2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n. 319 e s.m.i..

Per tali impianti è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità su tutta l'area destinata all'impianto e al suo ampliamento.

In ogni caso la profondità di tali aree di rispetto non può essere inferiore a m 100 dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.

Per gli impianti di depurazione esistenti alla data di adozione del P.A.T.I., per i quali siano state adottate, per limitate e circostanziate porzioni del proprio perimetro, idonee mitigazioni sostitutive quali barriere di alberi, a fogliame persistente e a grande sviluppo, pannelli di sbarramento, ecc., e tutti gli idonei accorgimenti progettuali tali da assicurare l'efficacia dell'effetto barriera, la fascia di rispetto potrà essere ridotta rispetto a quella minima. La misura della riduzione sarà in funzione dell'efficacia delle misure mitigative sostitutive dell'area di rispetto e deve essere valutata in rapporto alla tecnologia dell'impianto, nonché alla qualità e alla quantità delle sostanze autorizzate, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006, così come aggiornato dal D. Lgs. 128/2010.

Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 380/01.

#### 13.6.3 Cimiteri (R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i.)

##### 13.6.3.1 Servizi cimiteriali

Gli interventi relativi ai cimiteri sono regolamentati dal T.U. della legge sanitaria 27.07.1934 n° 1265 e s.m.i..

Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri e loro strutture (inceneritore, parcheggio, ecc.). L'eventuale ampliamento del cimitero comporta analoga traslazione della fascia di rispetto cimiteriale.

##### 13.6.3.2 Fasce di rispetto cimiteriale

Sono aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (R.D. luglio 1934 n° 1265 e successive modificazioni ed integrazioni).

All'interno della zona di rispetto sono consentiti, ai sensi del comma 7 dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n° 1265, per gli edifici esistenti:

a) gli interventi di recupero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui gli interventi previsti dalle lettere a), b), c), d) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 380/01;

b) l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e comunque nel limite complessivo di m3 800 compreso il volume esistente e i cambi di destinazione d'uso, senza aumento del numero delle unità abitative nei casi previsti dall'art. 44 comma 2 della L.R. 11/04.

Ai fini della esecuzione di un'opera pubblica o dell'attuazione di un intervento urbanistico, il Consiglio Comunale in sede di P.I. può consentire, tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area e previo parere favorevole della competente Azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto, autorizzando eventualmente, ove consentito dal P.I., l'ampliamento di edifici preesistenti oppure la costruzione di nuovi edifici.

##### 13.6.4 Elettrodotti

Nella tav. 1 – "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" sono individuati gli elettrodotti, con carattere indicativo.

Gli eventuali interventi all'interno delle fasce indicate devono avvenire nel rispetto della disciplina statale e regionale vigente e sono subordinati alle verifiche delle effettive profondità delle fasce di rispetto, all'interno delle quali non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, da determinarsi in sede di P.I. in applicazione delle vigenti disposizioni statali, con particolare riferimento a:

- Legge 22 febbraio 2001, n° 36;

- D.P.C.M. 8 luglio 2003;

- Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In caso di discordanza in merito all'esatto tracciato dell'elettrodotto farà fede il rilievo topografico.

La localizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica di quelli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi nazionali e regionali.

##### 13.6.5 Pozzi di prelievo

La tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" individua i pozzi ai sensi dell'art. 94 ("disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano") del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. ("Testo Unico Ambientale").

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, il P.A.T.I. stabilisce aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:

- la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

### *Relazione paesaggistica*

recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a m 10,00;

- l'estensione della zona di tutela assoluta può essere adeguatamente ampliata in sede di P.I. in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;
- ove necessario, per tutelare le risorse idriche, il P.I. può prevedere la zona di rispetto con un'estensione di raggio di 200 m rispetto al punto di captazione.

Nelle zone di rispetto è vietato l'inserimento di fognature con pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme del presente articolo, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.

13.6.6 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico – criteri di localizzazione (D.lgs.259/03- L. n. 36/01)

La tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" localizza le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico, relativa a reti e servizi di telecomunicazione esistenti, di cui al D. Lgs. n° 259/03 e successive modificazioni.

I P.I. integrano tale localizzazione anche ai fini della installazione di eventuali nuovi impianti, secondo i seguenti criteri:

– gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di telecomunicazione vanno localizzate nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, della salute pubblica, con particolare riguardo ai siti sensibili (attrezzature scolastiche, aree verdi di uso pubblico, ecc.), della sicurezza e degli obiettivi di pianificazione urbanistica, comunque in coerenza con le direttive del D. Lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e della L. 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

– è esclusa la localizzazione di nuovi siti in zone sottoposte a vincoli di cui al D. Lgs. n° 42/04, ad eccezione delle zone D o delle zone F se destinate ad impianti di depurazione o cimiteri, nonché nelle aree dichiarate degradate. In ogni caso l'Amministrazione Comunale d'intesa con la Soprintendenza ed i gestori della telefonia mobile, può procedere all'individuazione di altre aree deputate alla localizzazione di S.R.B. purchè tale individuazione sia disciplinata all'interno di uno specifico piano di localizzazione.

Al fine dell'installazione degli impianti:

a) le infrastrutture sono realizzate con materiali e tecnologie idonei ad assicurarne, anche sotto il profilo estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci devono essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n° 3 gestori, allo scopo di favorirne, ove possibile, l'uso comune. Non è ammessa l'installazione di pali/tralicci con sbracci o ballatoi;

b) deve essere utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione delle popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali;

c) devono essere rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore prodotte dall'impianto;

d) deve essere collocato, alla base del palo/traliccio, un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

13.6.7 Elementi idrogeologici

13.6.7.1 Fiumi, torrenti e canali (R.D. 25 Luglio 1904, n. 523) In conformità all'art. 96 del R.D. 25 Luglio 1904 n° 523:

• va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'ungghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;

• sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d'acqua, a partire dal piede dell'ungghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;

• sono vietati in modo assoluto lavori e atti sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, compresa la realizzazione di opere edilizie a distanza minore di m. 10 e la costruzione di qualsiasi opera che possa alterare lo stato o la resistenza degli argini e loro accessori.

13.6.7.2 Corsi d'acqua consorziali (R.D. 8 maggio 1904 n° 368) In conformità all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n° 368:

– va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'ungghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;

– sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di m 10,00 su entrambi i lati dei corsi d'acqua, a partire dal piede dell'ungghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua;

– le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di bonifica risultassero a distanza minore di quella indicata nelle lettere a) e b) dell'art. 133 del R.D. 368/04, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giunte a maturità o deperimento, possono essere surrogate esclusivamente alle distanze stabilite.

Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione all'interno della fascia di rispetto e servitù idraulica dei corsi d'acqua dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione a titolo precario da parte dell'Ente Gestore (Consorzio di Bonifica o Genio Civile), fermo restando che dovrà permanere completamente sgombero da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito dei materiali di espurgo una fascia di larghezza pari a 4,00 m. Le distanze da manufatti, recinzioni, edifici, ecc. dal ciglio superiore della scarpata di un corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze, aggetti o altro; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo (sottoservizi, piani interrati, ecc.).

# Comune di Villanova di Camposampiero

## PROVINCIA DI PADOVA

### **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

#### *Relazione paesaggistica*

La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal consorzio, dovrà essere oggetto di specifica Concessione a titolo precario.

Vanno osservate inoltre le norme e prescrizioni di manutenzione e salvaguardia di cui al successivo articolo 16.1.1. In sede di P.I. il Comune identifica gli scoli e i corsi d'acqua di cui sopra.

Per quanto non espressamente riportato si richiamano le prescrizioni di natura idraulica del Genio Civile di Padova e Consorzi di Bonifica di cui alla Conferenza dei Servizi tenutasi il 4 novembre 2009.

#### 13.6.8 Viabilità di interesse sovracomunale esistente

La tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale esistenti (strade regionali, strade provinciali e strade comunali).

La tav. A.4 "Carta della trasformabilità" integra il sistema della viabilità di interesse sovracomunale mediante:

- previsioni di nuova viabilità;
- previsioni di potenziamento della viabilità esistente;
- previsione di corridoi intermodali;
- previsioni di mobilità ciclabile di livello metropolitano.

I P.A.T. completano la definizione del sistema delle infrastrutture per la mobilità con l'individuazione della viabilità esistente e di progetto di interesse comunale e delle fasce di rispetto dell'intera viabilità comunale.

Nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità e, nelle more di approvazione del primo P.A.T. e P.I., per la costruzione non oggetto di tutela da parte del vigente P.R.G., ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1° aprile 1968 n° 1404 o in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n° 380/2001, compresa la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare; in ogni caso per opere di rango sovracomunale è necessario il benessere dell'Ente proprietario della strada.

I P.A.T. e i P.I. completano l'individuazione della viabilità e delle relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

#### 13.6.9 Ferrovia S.F.M.R. (D.P.R. n° 753/1980)

La tav. A.1 evidenzia la rete ferroviaria esistente, che coincide con la linea S.F.M.R..

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di m 30 dal limite della più vicina rotaia, fatte salve le attrezzature ferroviarie e le deroghe ammesse dal D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753 e s.m.i. e delle distanze derivanti dalle linee alta velocità/capacità previste dai progetti approvati dal CIPE.

Nelle fasce di rispetto sono inoltre ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.P.R. 380/01, senza aumento del numero delle unità abitative.

#### 13.6.10 Gasdotti / Metanodotti (D.M. 24 novembre 1984)

Sono riportati i gasdotti / metanodotti nella "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"; eventuali riduzioni delle fasce di rispetto possono essere concesse previo accordo tra ente gestore ed i proprietari dei fondi nei quali ricadono le condotte.

#### 13.6.11 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D. Lgs. 334/1999 – D. Lgs. 238/05 - D.M. 09.05.2001)

La tav. A.1 del P.A.T.I. indica gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D. Lgs. n° 334/99 come modificato dal D. Lgs. n° 238/05, sulla scorta del censimento nazionale, aggiornato ogni semestre, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con ISPRA - servizio Rischio Industriale e riporta l'ambito cautelativo delle aree potenzialmente interessate dal massimo danno incidentale.

Il P.I., sulla scorta dell'elaborato tecnico "Rischio incidente rilevante" (R.I.R.), che fornisce il quadro delle relazioni tra gli stabilimenti esistenti e gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, compresi i servizi a rete e le opere infrastrutturali, ridefinisce tale perimetrazione cautelativa delle aree potenzialmente interessate dal massimo danno incidentale, al fine del controllo dell'urbanizzazione e della sicurezza territoriale.

Nelle more dell'approvazione del P.I. o della variante urbanistica di recepimento della specifica normativa, vale quanto disciplinato nell'allegato "Valutazione del rischio tecnologico" del P.T.C.P..

Le linee preferenziali di sviluppo eventualmente ricadenti all'interno delle "aree di danno" individuate secondo i criteri dettati dal P.T.C.P., andranno necessariamente confermate in sede di P.I. qualora la preventiva elaborazione della R.I.R. abbia escluso tali aree dal rischio.

#### 13.6.12 Zone militari

Il P.A.T.I. individua nella tav. A.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" le zone militari presenti nel territorio considerato.

I P.I. potranno modificare le destinazioni d'uso in atto compatibilmente con i programmi del Ministero della Difesa o degli enti e/o società preposte, mediante "intese" con l'Agenzia del Demanio, privilegiando funzioni pubbliche compatibili con il contesto circostante.

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

#### **CAPO II - INVARIANTI**

##### **Articolo 14 - Invarianti**

Il P.A.T.I. nella tav. A.2 "Carta delle invarianti" individua le "invarianti" di natura geologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica di interesse sovracomunale, per le quali non opera il principio della temporaneità o della indennizzabilità.

I P.A.T. dei singoli Comuni completeranno la tav. A.2 con l'individuazione delle invarianti di interesse comunale.

##### **14.1 Invarianti di natura geologica**

Per "invarianti di natura geologica" si intendono quegli ambiti territoriali caratterizzati da particolari aspetti geologici, nei quali non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione valorizzazione e tutela. Nei medesimi siti non vanno effettuate modifiche morfologiche ed idrologiche, se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica di terreni.

###### **14.1.1 Paleoalvei**

Sono così definiti le invarianti di natura idrogeologica con potenziale valore ambientale e paesaggistico.

Il P.A.T.I. tutela e valorizza, attraverso la loro conservazione, i paleoalvei con rilevanza paesaggistica, in quanto morfologicamente apprezzabili o tracce di relitti dei vecchi corsi d'acqua.

I Comuni in sede di P.I. verificheranno, mediante una specifica ricognizione ed indagine, i paleoalvei di cui è vietata la rimozione, il colmamento ed il mascheramento con manufatti di natura antropica.

##### **14.2 Invarianti di natura paesaggistico-ambientale**

Costituiscono invarianti di natura paesaggistico-ambientale, gli elementi puntuali lineari ed aerali del paesaggio, quali: parchi, ambito per l'istituzione di parchi, ambiti naturalistici, aree boscate, grandi alberi, ecc. di interesse sovracomunale, in particolare:

- a) parco e riserva regionale (Parco del Sile), valgono le norme di cui all'art. 13.3.5;
- b) territori coperti da foreste e boschi (D. Lgs. 42/04) disciplinate dall'art. 13.3.6;
- c) ambiti naturalistici di livello regionale sottoposti a vincolo da P.T.R.C.:

il P.A.T. recepisce gli ambiti di pregio del paesaggio naturale del P.T.C.P. coincidenti con gli ambiti naturalistici di livello regionale.

Il Comune, di concerto con la Regione, la Provincia e gli altri enti competenti, promuove, relativamente agli stessi, azioni in materia di tutela secondo quanto dettato dall'art. 13.5.2.

Il P.I., nel rispetto della normativa vigente, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali; in particolare adranno differenziate le modalità d'uso per le costruzioni di oasi per la protezione della flora o per le attività sportive o per gli usi ricreativi;

d) Siti Natura 2000, S.I.C. e Z.P.S. individuati dall'art. 13.4 e precisamente:

- S.I.C. Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga (IT 3260023)
- S.I.C. Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest (IT 3240028)
- Z.P.S. Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina (IT 3240011).

e) agrocenturiato il P.A.T. tutela e promuove (tav. 4 "Carta della trasformabilità) il recupero delle caratteristiche essenziali degli elementi testimoniali che connotano l'assetto dell'impianto storico dell'agrocenturiato.

Valgono le norme di cui agli artt. 13.5.4 e 13.3.4;

f) i corsi d'acqua tutelati dal D. Lgs. 42/2004, richiamati all'art. 13.3.2 in relazione ai quali si attuano le seguenti prescrizioni e azioni fatto salvo quanto previsto all'art. 16 Prescrizioni:

sono consentite le sole opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti di depurazione, ecc., nonché le opere necessarie all'attraversamento dei corsi d'acqua.

Azioni:

- tutela e valorizzazione con interventi di rinaturalizzazione (anche con la loro inclusione nella rete ecologica come "corridoi");

- valorizzazione delle relazioni con il contesto, quali percorsi pedonali, aree attrezzate per il tempo libero, ecc.;

g) i land markers costituiti dagli alberi monumentali, dai parchi e giardini storici di pregio, individuati nella tav. 5 del P.T.C.P.

I Comuni, in sede di P.A.T., provvedono alla tutela e alla valorizzazione delle relazioni fisico-ambientali e storico-architettoniche con il territorio circostante con progetti di interesse sovracomunale che hanno ad oggetto:

- l'identificazione precisa dei perimetri dei parchi e giardini segnalati come Invarianti;

- organizzazione di percorsi, visite guidate e pubblicizzazione anche in accordo coi proprietari privati;

- conservazione botanica, con interventi di abbattimento consentiti solo in caso di documentate ragioni fitosanitarie, statiche o di pericolo per la comunità;

h) - Parco di Villa Cornaro-Piombino Dese

- Parco di Villa Mruzzi Marcello -Piombino Dese loc. Levada

- Parco Giustinian Venier Fano Angeli -Loreggia

- Parco di Villa Giulia- Loreggia

- Parco di Villa Polcastro- Wollemborg- Loreggia

- Parco di Villa Morosini Serego Venier- Villa del Conte

- Santuario del Noce- Camposampiero

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

- Giardino di Villa Campiello- Camposampiero
- Villa Tassinari- San Giorgio delle Pertiche
- Giardino di Villa Meneghelli Tassinari- San Giorgio delle Pertiche loc. Caselle
- Parco di Villa Bressanin- Borgoricco
- Parrocchia di San Leonardo- Borgoricco
- Giardino di Casa Menini- Campodarsego loc. Reschigliano

i) i Parchi agrari del Tergola e del Muson Vecchio

l'ambito naturalistico del Tergola e le sue aree finitime sono destinati alla formazione di un "parco agrario" dove è ammessa la realizzazione di percorsi pubblici di interesse pubblico, con fondo stradale naturale preferibilmente per uso pedonale, ciclabile, nonché le attrezzature di servizio al parco per la sosta, la ricreazione e per il tempo libero (chioschi per il ristoro, tettoie, servizi igienici, attrezzature per il gioco dei bambini esclusi gli impianti sportivi, i parcheggi per l'accesso al parco, ecc.)

l) le aree di pregio individuate nella tav. 3 del P.T.C.P. (Sistema Ambientale) e di seguito elencate:

• Aree Umide di origine antropica (Q.C. PTCP tav. P3)

- A1 - Cava Gioacchini- Piombino Dese
- A2 - Cornara Sud- Piombino Dese
- A3 - Cava Moretti- Piombino Dese
- A4 - Cava De Checchi- Camposampiero
- A5 - Oasi Armonia- Camposampiero
- A6 - Oasi Parco Tergola- San Giorgio delle Pertiche

Il P.I., nel rispetto della normativa vigente, promuoveranno azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali; in particolare andranno differenziate le modalità d'uso per la costruzione di oasi per la protezione della flora e della fauna o per le attività sportive o per gli usi ricreativi.

Le azioni previste nei P.I. sono finalizzate in particolare:

- alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti, siepi e fasce tampone da inserire nei bacini imbriferi e nelle aree di ricarica delle falde;
- alla tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità e una contemporanea valorizzazione della fauna;
- alla realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate;
- alla creazione di aree deputate all'attività sportiva e per usi ricreativi compatibili comunque con le caratteristiche di naturalità presenti e pertanto progettate con tecniche di sostenibilità ambientale;

m) paesaggi sommersi (P.T.C.P. Tav. P5):

- elementi artificiali ex ferrovia – Ostiglia oltre a rappresentare un percorso ciclabile di livello interprovinciale, costituisce un patrimonio di biodiversità quale corridoio ecologico primario, considerato dal P.T.R.C. adottato, quale "progetto strategico" di cui all'art. 26 della L.R. n. 11/04.

Valgono le norme di tutela e valorizzazione di cui all'art. 24.5 delle presenti N.T..

#### **14.3 Invarianti di natura storico-monumentale e architettonica di interesse sovracomunale**

Costituiscono invarianti di natura storico-monumentale e architettonica di interesse sovracomunale i centri storici, gli edifici e i complessi monumentali, le Ville venete e altri immobili di interesse storico-architettonico di rilievo sovracomunale, individuati nella tav. n° 2 "Carta delle invarianti".

E' demandata ai singoli P.A.T. la possibilità di individuare ulteriori immobili, di specifico interesse comunale, ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione.

Per i centri storici valgono gli indirizzi e le prescrizioni di cui al precedente art. 13.5.1 delle presenti N.T., che i P.A.T. possono coerentemente approfondire.

Per gli edifici e i complessi monumentali, Ville venete e altri immobili di interesse storicoarchitettonico e culturale di rilievo sovracomunale, si applicano le norme di cui all'art. 24 delle presenti N.T. nonché dell'art. 26 punto D) del vigente P.T.C.P..

Per gli edifici di architettura del novecento, si richiama quanto previsto dall'art. 62 delle N.T. del P.T.R.C. adottato:

- Villa Selene in Comune di S. Giustina in Colle;
- Cimitero di S. Giorgio delle Pertiche;
- Villa Venere a S. Giustina in Colle;
- Scuola media J. F. Kennedy a S. Giustina in Colle.

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

**Di seguito vengono riportati gli art. 14 e 15 del vigente PAT che regola gli interventi ammessi nell'area di proprietà.**

#### **Art. 14 – Beni paesaggistici – fiumi, torrenti e corsi d'acqua**

1. Trattasi delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" parte III°, art. 142 comma 1 lett. c).

2. Sono vincolati i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini, come risulta dall'elenco regionale, per una fascia di 150 metri ciascuna:

- a) Fiume Lusore;
- b) Scolo Fiumicello;
- c) Scolo Caltana;
- d) Scolo Cognaro;
- e) Scolo Volpin.

3. Sono escluse dal vincolo le aree che alla data del 06/09/1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici comunali come zone A e B.

#### **Prescrizioni**

4. Nelle aree ed edifici soggetti al vincolo di cui al presente articolo gli interventi di trasformazione che comportano alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

#### **Direttive**

5. Il P.I. definirà con ulteriore dettaglio le aree escluse dal vincolo ai sensi del comma precedente senza che ciò costituisca variante al P.A.T.

6. Il P.I. provvede al censimento delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale, promuovendone la valorizzazione e completandone la disciplina per il ruolo svolto dalle stesse nell'ecosistema naturale, favorendo il mantenimento delle opere di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, ripristino dei mulini ed altre attività idroproduttive di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche. Su tali opere, nelle more della citata disciplina a cura del P.I., sono possibili i soli interventi di P.A.T. Villanova di Camposampiero Norme Tecniche CA\_09\_011\_00\_VIG\_Norme Tecniche.docx manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La tutela delle opere idrauliche, non dovrà precludere la possibilità di attuare gli interventi che si renderanno necessari al fine di ridurre il rischio idraulico.

#### **Art. 15 – Beni paesaggistici – zone di interesse archeologico**

1. Trattasi delle aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" parte III°, art. 142 comma 1 lett. m), rappresentate nella tavola P1 come "Zone di interesse archeologico – agro-centuriato – intero territorio comunale (D.Lgs. 42/2004, art. 142 lett. m).

#### **Prescrizioni**

2. Nelle aree ed edifici soggetti al vincolo di cui al presente articolo gli interventi di trasformazione che comportano alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

3. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia come indicato all'art. 90 del D.Lgs. n°42/2004.

#### **Direttive**

4. Il Comune, mediante il P.I., provvederà a dettare norme di tutela e valorizzazione dei siti archeologici e della aree limitrofe secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

**Di seguito vengono riportati gli art. 29,30,32,33,89,93, dalle N.T.A. del vigente P.I. che regola gli interventi ammessi nell'area di proprietà.**

#### **Art. 29 – Beni paesaggistici – aree di interesse archeologico**

1. Il PI rappresenta nelle tavole grafiche le aree tutelate per legge ai sensi del DLgs 22/01/2004 n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" parte III°, art. 142 comma 1 lett. m), Zone di interesse archeologico dell'Agro centuriato "Cis Musonem".

2. Nelle aree ed edifici soggetti al vincolo di cui al presente articolo gli interventi di trasformazione che comportano alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

3. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia come indicato all'art. 90 del DLgs n°42/2004.

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

**Relazione paesaggistica**

**Art. 30 – Beni paesaggistici – fiumi, torrenti e corsi d'acqua**

1. Il PI rappresenta nelle tavole grafiche le aree tutelate per legge ai sensi del DLgs 22/01/2004 n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" parte III, art. 142 comma 1 lett. c), che comprendono i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini, come risulta dall'elenco regionale, per una fascia di 150 metri ciascuna:

- a) Fiume Lusore;
- b) Scolo Fiumicello;
- c) Scolo Caltana;
- d) Scolo Cognaro;
- e) Scolo Volpin.

2. Sono escluse dal vincolo le aree che alla data del 06/09/1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici comunali come zone A e B.

3. Nelle aree ed edifici soggetti al vincolo di cui al presente articolo gli interventi di trasformazione che comportano alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

**Art. 32 – Cimiteri - fasce di rispetto**

1. Il PI recepisce, come previsto nell'allegato A alla DGRV n° 433 del 04/04/2014 "Disposizioni applicative della Legge Regionale 04/03/2010 n° 18 Norme in materia funeraria", i perimetri delle fasce di rispetto desunte dal Piano Cimiteriale e dagli specifici provvedimenti di riduzione approvati dal Comune.

2. Le fasce di rispetto cimiteriale comprendono:

- a) La fascia di rispetto di m. 200 misurata dal perimetro dell'impianto cimiteriale;
- b) La fascia di rispetto ridotta.

3. All'interno della fascia di rispetto sono consentiti gli interventi di cui all'art. 338 del RD 27/07/1934 n° 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", modificato dall'art. 28 "edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali" della Legge 01/08/2002 n° 166.

4. All'interno della fascia di rispetto oggetto di riduzione sono consentiti gli interventi di cui al comma 4bis dell'art. 41 della Legge regionale 23/04/2004 n° 11.

5. Gli interventi sono consentiti qualora non in contrasto con altre norme dello PI.

**Art. 33 – Viabilità - fasce di rispetto**

1. Le fasce di rispetto stradali e la normativa applicabile al loro interno sono definite in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- a) DLgs 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della strada";
- b) DPR 16/12/1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- c) DM 01/04/1968 n° 1404 "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dei centri abitati, di cui all'art. 19 Legge 06/08/1967 n° 765.

2. Le definizioni e il significato di "confine stradale" e di "fascia di rispetto" stradale sono contenute ai punti 10) e 22) dell'all'art. 3 comma 1 del DLgs n° 285/1992.

3. Per gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto si fa riferimento a:

- a) Per le fasce di rispetto fuori dai centri abitati all'art. 16 del DLgs n° 285/1992 e all'art. 26 del DPR n° 495/1992;
- b) Per le fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati all'art. 17 del DLgs n° 285/1992 e all'art. 27 del DPR n° 495/1992;
- c) Per le fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati all'art. 18 del DLgs n° 285/1992 e all'art. 28 del DPR n° 495/1992;

4. Nelle more dell'approvazione della classificazione delle strade ai sensi dell'art. 2 del DLgs n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le fasce di rispetto stradali, all'esterno dei centri abitati, sono indicate nelle tavole grafiche del PI con le seguenti profondità:

- a) 10 m per le strade vicinali;
- b) 20 m per le strade locali (tipo f art. 26 DPR n° 495/1992);
- c) 30 m per le strade provinciali e regionali (tipo c art. 26 DPR n° 495/1992);

5. Fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste dal PI come edificabili con attuazione attraverso intervento diretto, le fasce di rispetto hanno le seguenti profondità:

- a) 10 m per le strade provinciali e regionali (tipo c art. 26 DPR n° 495/1992);

6. Nelle fasce di rispetto stradali non sono consentite nuove edificazioni.

7. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore culturale, sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR n° 380/2001 con esclusione della demolizione e ricostruzione in loco. Nei limiti di cui al comma 4ter dell'all'art. 41 – Zone di tutela e fasce di rispetto della LR n° 11/2004 è ammessa la demolizione e ricostruzione in area agricola adiacente nonché, in presenza di specifiche schede di intervento del PI, l'ampliamento dei fabbricati residenziali esistenti in misura non superiore al 20 per cento del volume esistente, purché tali ampliamenti siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada.

**Art. 89 – Zona E agricola – disposizioni generali**

1. Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato sotto il profilo agroproduttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

**Relazione paesaggistica**

funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n°3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n°11/2004.

2. Ogni intervento di trasformazione ricadente nelle zone agricole dovrà essere progettato con l'obiettivo di minimizzare la sottrazione di suolo agricolo, anche mediante valutazione di differenti soluzioni progettuali; laddove possibile, gli interventi edificatori dovranno essere collocati negli ambiti a minor grado di tutela ambientale e paesaggistica.

3. Sono sempre ammessi i seguenti interventi di interesse pubblico:

a) gli interventi relativi ad infrastrutture tecniche di difesa e a servizio del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;

b) gli impianti tecnici di modesta entità che comprendono le cabine elettriche, le cabine di decompressione del gas, gli impianti per gli acquedotti e simili.

4. **Edificato esistente:** Fatte salve le disposizioni relativamente ai complessi ed edifici di valore storico culturale, sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3 del DPR n° 380/2001 e gli ampliamenti previsti dall'art. 44 LR n° 11/2004.

5. La realizzazione di ampliamenti o la costruzione di nuovi edifici è subordinata all'esaurimento delle possibilità di recupero o riqualificazione delle costruzioni esistenti. A tal fine, per gli interventi residenziali dovrà essere dimostrata l'impossibilità di soddisfare le esigenze abitative del richiedente con altra abitazione di sua proprietà esistente in loco o attraverso il recupero di fabbricati residenziali o annessi rustici esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola o alla conduzione del fondo. La necessità di conservazione degli annessi rustici esistenti, in quanto funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, dovrà essere dimostrata attraverso apposita relazione agronomica.

6. Gli ampliamenti e le nuove edificazioni dovranno essere ubicate in aree contigue a edifici già esistenti in modo da garantire la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

7. Per tutti gli interventi edilizi è prescritto il rispetto delle disposizioni delle presenti NTO sulla rete ecologica e sulla tutela del paesaggio. In particolare, nella sistemazione degli spazi scoperti è prescritta una specifica progettazione del margine delle aree edificate ed il territorio agricolo, al fine di ottenere la migliore ambientazione paesaggistica, nel rispetto della struttura organizzativa del territorio legata alle sistemazioni fondiarie storiche dell'Agro centuriato.

8. Quando possibile dovrà essere evitata la costruzione di nuovi accessi carrai ma dovranno essere utilizzati quelli esistenti, eventualmente ampliati per consentire un'adeguata accessibilità in funzione dell'uso civile o rurale a cui sono destinati.

9. **Nuovi insediamenti abitativi ed aziendali agricoli:** il PI disincentiva la costruzione di nuove abitazioni o insediamenti aziendali agricoli isolati che sono consentiti esclusivamente in attuazione di un piano aziendale approvato, dando atto comunque della sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

a) l'aggregazione a preesistenze edilizie o la motivata impossibilità di aggregarsi a consistenze edilizie esistenti. Ove l'azienda agricola sia dotata di più edifici in posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove costruzioni dovranno essere ubicate nei pressi o comunque nei punti più vicini a nuclei o centri rurali, o comunque nelle vicinanze dell'eventuale preesistente casa di abitazione;

b) la conferma ed il recupero delle preesistenze storiche e dei fabbricati rurali di tipologia tradizionale da conservare;

c) il corretto inserimento nell'intorno insediativo ed ambientale;

d) la tutela delle componenti della rete ecologica;

e) il contenimento del consumo di suolo agricolo;

f) la tutela delle risorse irrigue.

10. **Limiti di altezza e distanza:** le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare i seguenti limiti generali, salvo diversa indicazione più specifica delle NTO o del RN:

a) altezza massima degli edifici: non superiore a m. 6,50, salvo maggiori altezze per strutture agricole specializzate funzionali alla conduzione del fondo, concesse dal Comune, o il caso di costruzione in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, ammissibile esclusivamente ai fini di una migliore integrazione dal punto di vista estetico o paesaggistico;

b) distanza minima dai confini di proprietà come indicato all'art. 19;

c) distanza minima tra fabbricati come indicato all'art. 20;

d) distanza minima dalle strade come indicato all'art. 21 o sulla base delle fasce di rispetto di cui all'art. 34. In mancanza dell'indicazione grafica delle fasce di rispetto, la distanza minima dei fabbricati dalle strade non deve essere inferiore a m. 20,00.

11. **Impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra:** la zona agricola caratterizzata dalla struttura organizzativa del territorio legata alle sistemazioni fondiarie storiche dell'Agro centuriato, è considerata non idonea all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

**Art. 93 – Tipologie e caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni**

1. Gli interventi di nuova edificazione devono rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dalla tipologia e dall'allineamento delle alberature e delle piantate, dalla maglia poderale, dai sentieri, dalle capezzagne e dai corsi d'acqua.

2. Il PI definisce la disciplina affinché gli interventi di nuova edificazione ed anche gli interventi sull'edificato esistente, quando ciò sia possibile sulla base delle caratteristiche della preesistenza, siano progettati sulla base dei seguenti

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## **AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

### *Relazione paesaggistica*

critéri:

- a) conformarsi ai caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con tipologie (edifici di tipo isolato o a schiera con massimo nuclei di 2 o 3 unità), materiali e colori tipici delle preesistenze rurali;
- b) escludere le tipologie edilizie e le strutture incongrue con l'ambiente rurale;
- c) rispettare le visuali di interesse storico ed ambientale;
- d) siano progettati, di norma, sulla base dei seguenti criteri:
  - i) coperture con tetto a falde congiunte sul colmo con pendenza compresa tra il 30 e il 50% e manto realizzato con materiali tradizionali (senza abbaini e con eventuali pannelli solari integrati nella copertura);
  - ii) murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;
  - iii) scale disposte solo all'interno dell'edificio;
  - iv) l'esclusione di nuovi poggiosi sporgenti ai piani superiori degli edifici con possibilità di costruire logge interne al perimetro del fabbricato;
  - v) portici ricavati all'interno del corpo di fabbrica;
  - vi) serramenti con oscuri del tipo a libro o ad anta battente;
- e) tutti gli edifici dovranno avere pianta di forma semplice, possibilmente rettangolare, con ingresso ricavato su uno dei lati maggiori.

3. Al fine di favorire l'aspetto unitario dei singoli edifici, per interventi di ampliamento di modesta entità relativi a costruzioni prive dei tradizionali caratteri formali e tipologici delle zone agricole, è consentita la riproposizione di elementi quali serramenti, inclinazione dei tetti, tipi di copertura e forometrie omogenei con le preesistenze o migliorativi.

#### **Tracciati insediativi storici.**

Come espresso dalla normativa allegata al P.T.R.C. e al P.T.C.P., l'area di intervento ricade in zona con **Vincolo archeologico, Vincolo Agro Centuriato, individuazione di tracciati visibili o latenti di strade Romane e vincolo del corso d'acqua Cognaro.**

L'area di intervento, come visibile negli elaborati allegati, è ubicata a Sud del Comune di Villanova di Camposampiero in prossimità del centro abitato della frazione di Murrelle Vecchia lungo il Decumano via Cognaro ed inserita nel graticolato Romano.

#### **Assetto del paesaggio attuale**

L'area nella quale si inserisce l'esistente edificio si trova, come già detto, in prossimità della frazione di Murrelle Vecchia nel Comune di Villanova di Camposampiero in zona agricola lungo la direttrice via Cognaro che collega il Comune di Vigonza con i Comuni della Provincia di Venezia, passando attraverso il territorio del Comune di Villanova di Camposampiero.

Il contesto in cui è inserito l'edificio è misto residenziale e artigianale/industriale con la presenza di insediamenti residenziali di diverse composizioni architettoniche, e di insediamenti produttivi sparsi di varie caratteristiche architettoniche.

#### **Cronistoria urbanistico/edilizia degli edifici esistenti :**

- Edifici parzialmente preesistenti al 01/09/1967;
- Concessione Edilizia n. 39/84 del 03/05/1984, pratica n. 83/19 (lettere A, B, C, D, E, G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia pratica n. 178/86 (lettere A, B, C, D, E, G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Pratica di condono edilizio L. 47/85 prot. 6149 del 27/09/1986, Concessione n. 11 del 03/01/1997 (lettere A, B, C, D, E, G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

- Progetto di sistemazione generale prat. n. 177/86 con inizio dei lavori in data 17/09/1990 in applicazione dell'art. 79 commi 3 e 4 della L.R. 61/85 (lettere A, B, C, D, E, G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Comunicazione opere interne ai sensi dell'art. 26 L. 47/85 e art. 76 L.R. 61/85, presentata in data 29/04/1989 prot. 1529 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia in sanatoria pratica n. C/125, Concessione Edilizia n. 183 del 16/07/1997 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia n. 183 del 16/07/1997 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 97/230 del 27/08/1997 (lettere A, B, C, D, E con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia n. 97/119 del 04/02/1999 (lettere A, B, C, D, E con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia n. 159/99 del 17/11/2000 (lettere A, B, C, D, E con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia n. 101/2000 del 13/06/2001 (lettera F con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia n. 133/2001 del 27/05/2002 (lettera F con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Concessione Edilizia n. 24/2002 del 21/10/2002 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Permesso di Costruire in sanatoria n. 25/2004 del 23/02/2009 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Permesso di Costruire n. 33/2012 del 14/06/2012 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Permesso di Costruire n. 30/2013 del 18/11/2013 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- SCIA n. 18/2013 del 28/02/2013 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- SCIA n. 15/2014 del 11/04/2014 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Segnalazione certificata per l'agibilità (SCA) trasmessa con PEC in data 13/06/2018 (lettere G, H, I, G1 con riferimento alla tav. 2 di progetto);
- Segnalazione certificata per l'agibilità (SCA) trasmessa con PEC in data 02/07/2018 (lettera F con riferimento alla tav. 2 di progetto).

#### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA:

La proprietà con il presente intervento intende realizzare l'ampliamento dell'esistente edificio produttivo, con il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali esistenti e la costruzione di una nuova superficie coperta che sarà utilizzata quale impianto tecnologico.

Gli edifici esistenti interessati dal cambio di destinazione d'uso e l'ampliamento ad uso impianto tecnologico ricadono completamente in Z.T.O. agricola e parzialmente all'interno del vincolo cimiteriale (ampliamento produttivo da realizzare in applicazione dell'art. 4 della L.R.V. n. 55/2012).

Con riferimento all'elaborato grafico Tav. 5, le porzioni di immobili per le quali si chiede il cambio di destinazione d'uso sono le seguenti :

- lettera "F" al piano terra: si tratta del cambio di destinazione d'uso da agricolo a produttivo/artigianale: il locale sarà adibito a magazzino legname e semilavorati;
- lettera "L" al piano terra e lettera "L1" al piano primo: si tratta del cambio di destinazione d'uso da residenziale a produttivo/artigianale: i corrispondenti locali saranno adibiti a showroom (mostra dei prodotti finiti);
- la nuova costruzione individuata con la lettera "M" al piano terra si riferisce alla realizzazione di un impianto tecnologico al fine di mettere in sicurezza il silos di aspirazione, l'abbinata bricchettatrice ed i compressori. Le caratteristiche costruttive del piccolo ampliamento sono analoghe alle finiture dell'esistente edificio produttivo, come visibile nella documentazione progettuale allegata.

Inoltre l'intervento prevede il cambio di destinazione d'uso dell'edificio, individuato con la lettera "E" nella tav. 5 di progetto, dall'attuale destinazione d'uso produttiva/artigianale (autorimessa) alla futura destinazione d'uso residenziale (autorimessa).

Come concordato nel dibattito della Conferenza dei Servizi, i trasferimenti di destinazione d'uso sopra descritti, sono finalizzati al riordino dell'attività produttiva e ad evitare promiscuità tra area produttiva e residenziale.

L'esistente edificio produttivo è già dotato di impianto fotovoltaico della potenza di 19,92 kWp..

Inoltre, come visibile nell'elaborato grafico Tav. 8, l'intervento prevede la piantumazione di alberi e cespugli, lungo

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

il limite Nord ed Est dell'area produttiva, quale mitigazione ambientale. Sul fronte ovest, per impossibilità di piantumazione, verrà posizionata una rete ombreggiante sulla recinzione esistente.

In applicazione dell'art. 4 della L.R.V. n. 55/2012 "interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale", nell'elaborato grafico Tav. 5 si è provveduto all'individuazione dell'area di pertinenza degli edifici produttivi.

L'intervento non comporta variazioni delle sistemazioni esterne poiché le stesse sono già completamente realizzate in funzione dei pregressi titoli edilizi.

Le opere da realizzare e le tipologie dei materiali che saranno utilizzati sono evidenziate e descritte negli elaborati grafici di progetto.

Di seguito si riportano i dati stereometrici di progetto.

1. <b>rif. tav. 1 di progetto "estratti"</b> . Superficie catastale del mapp. 43 quale area catastale di pertinenza degli edifici.	<b>m<sup>2</sup> 4.440,00</b>	
2. <b>rif. tav. 2 di progetto "planimetria stato attuale con calcoli planimetrici"</b> . Superficie fondiaria di pertinenza dell'aggregato edilizio, delimitata dalle esistenti recinzioni sia nel lato Sud verso via Cognaro e sia nel lato Nord verso campagna. L'intera area è posta all'interno della Z.T.O. agricola E (perimetro evidenziato con tratteggio verde negli elaborati grafici di progetto).	<b>m<sup>2</sup> 4.027,19</b>	
3. <b>rif. tav. 2 di progetto "planimetria stato attuale con calcoli planimetrici"</b> . Superficie dell'edificio produttivo esistente (evidenziata nell'elaborato grafico Tav. 2 con le lettere <b>A, B, C, D</b> ed <b>E</b> colore viola uniforme).	<b>m<sup>2</sup> 891,78</b>	
4. Possibile ampliamento della superficie produttiva artigianale in applicazione della L.R.V. n. 55/2012 ( <i>ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.</i> )	<b>m<sup>2</sup> 713,42</b> pari al 80% di m <sup>2</sup> 891,78 (prec. punto 3)	
5. Ampliamento della superficie produttiva artigianale, mediante il cambio di destinazione d'uso dell'esistente edificio ad uso agricolo (evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 5 con la lettera " <b>F</b> " e con colore azzurro uniforme).	<b>+ m<sup>2</sup> 238,74</b>	<b>m<sup>2</sup> 365,07</b> < dei possibili m <sup>2</sup> 713,42 (prec. Punto 4) (l'ampliamento è pari al 40,937% della superficie lorda esistente < all'80.00% consentito dalla norma
6. Ampliamento della superficie produttiva artigianale, mediante il cambio di destinazione d'uso di porzione dell'esistente edificio ad uso residenziale (evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 5 con le lettere " <b>L</b> " al piano terra e " <b>L1</b> " al piano primo e con colore verde puntinato).	<b>+ m<sup>2</sup> 167,34</b>	
7. Ampliamento della superficie produttiva artigianale, mediante la costruzione di un nuovo locale ad uso impianto tecnologico (evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 5 con la lettera " <b>M</b> " al piano terra e con colore rosso tratteggiato).	<b>+ m<sup>2</sup> 39,09</b>	
8. Diminuzione della superficie produttiva artigianale, mediante il cambio di destinazione d'uso di porzione dell'esistente edificio ad uso produttivo in residenziale (evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 5 con la lettera " <b>E</b> " al piano terra con colore verde quadrettato).	<b>- m<sup>2</sup> 80,10</b>	

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

9. Finale superficie ad uso produttivo (evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 5 con le lettere "A", "B", "C", "D", "F", "L", "L1" e "M" al piano terra e primo).	<b>m<sup>2</sup> 1.256,85</b>
10. Superficie fondiaria calcolata riferita alla nuova perimetrazione dell'area di pertinenza degli edifici produttivi (evidenziata nell'elaborato grafico Tav. 5).	<b>m<sup>2</sup> 2.601,25</b>
11. Volume con cambio di destinazione d'uso in residenziale (evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 5 con la lettera "E" al piano terra colore verde quadrettato), utilizzando gli esistenti volumi residenziali (evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 5 con le lettere "L", "L1" al piano terra e primo colore verde puntinato). <i>Il volume esistente dei locali "L" "L1", con cambio di destinazione d'uso in produttivo/artigianale è di m<sup>3</sup> 586,73 che risulta essere maggiore del volume del locale "E" che è di m<sup>3</sup> 212.26.</i>	<b>m<sup>3</sup> 212.26</b>
12. Volume finale ad uso residenziale (evidenziato nell'elaborato grafico Tav. 5 con le lettere "G", "H", "I", "G1" ed "E" al piano terra e primo colore verde uniforme).	<b>m<sup>3</sup> 1.330,95</b> (1118.69 + 212.26)
13. Superficie a parcheggio e manovra <u>esistente</u> pertinenziale all'attività produttiva (il parcheggio P1 è evidenziato con tratteggio di colore viola chiaro, i parcheggi P2 e P3 sono collocati nell'edificio E - vedi tav. 5 di progetto = sagome <b>P1+P2+P3</b> ).	<b>m<sup>2</sup> 185,66</b>
14. <u>Nuova</u> superficie a parcheggio e manovra pertinenziale all'attività produttiva (evidenziato con tratteggio di colore rosso nella tav. 5 di progetto = sagome <b>P4+P5</b> ).	<b>m<sup>2</sup> 153.75</b>
15. Superficie a parcheggio e manovra <u>complessivo</u> pertinenziale all'attività produttiva ( <b>P1+P4+P5</b> ).	<b>m<sup>2</sup> 271,88</b> > 10% di m <sup>2</sup> 2.601,25 (prec. punto 10)
16. Superficie a verde <u>esistente complessivo</u> pertinenziale all'attività produttiva (evidenziata con puntinatura di colore verde nella tav. 5 di progetto = sagome <b>V1+V2</b> ). <u>Non è necessario implementare la superficie a verde</u>	<b>m<sup>2</sup> 311,01</b> > 10% di m <sup>2</sup> 2.601,25 (prec. punto 10)

#### TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI DELL'INTERVENTO IN ZONA IMPROPRIA

DATO	ESISTENTE	AMPLIAMENTO FUTURO	DATO DEFINITIVO (a)+(b)
<b>superficie fondiaria di proprietà (m<sup>2</sup>)</b>	<b>4.027,19</b> (tav.2)	////////////////////	////////////////////
<b>superficie lotto produttivo NUOVA PERIMETRAZIONE (m<sup>2</sup>)</b>	////////////////////	////////////////////	<b>2.601,25</b> (tav.5)
<b>superficie LORDA produttiva su più piani (m<sup>2</sup>)</b>	<b>891,78</b> (tav.2)	<b>365,07</b> (tav.5)	<b>1.256,85</b> (tav.5)
<b>superficie COPERTA produttiva (m<sup>2</sup>)</b>	<b>891,78</b> (tav.2)	<b>284,70</b> (tav.5)	<b>1.176,48</b> (tav.5)
<b>volume fabbricato produttivo (m<sup>3</sup>)</b>	<b>3.989,74</b> (tav.2)	<b>1.601,59</b> (tav.5)	<b>5.591,33</b> (tav.5)
<b>deroga superficie lorda produttiva (%)</b> (365,07/891.78)		<b>40,937%</b>	
<b>deroga superficie coperta produttiva (%)</b> (284.70/891.78)		<b>31,925%</b>	

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

superficie a parcheggio (m <sup>2</sup> )	185,66 (tav.5)	86.22	271.88 (tav.5)
superficie a verde (m <sup>2</sup> )	311,01 (tav.5)	////////////////////////////////////	311,01 (tav.5)
Superficie a verde/park (eventuale) da monetizzare (m <sup>2</sup> )	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

Nella sopraccitata tavola grafica n. 5 viene riportato l'abaco delle sagome e le superfici sopra esposte.

Poiché porzione dell'edificio lettera "F", per il quale si chiede il cambio di destinazione d'uso, e l'ampliamento quale impianto tecnologico lettera "M", ricadono all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, per detti interventi si fa riferimento all'art. 338 del Regio Decreto 27/07/1934, noto anche come TULSS, come modificato dall'art. 28 della Legge 01/08/2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)" che recita:

*"All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457."*

L'ampliamento "M" ha una superficie coperta di m<sup>2</sup> 39,09 ed un volume di m<sup>3</sup> 224,47 che sono rispettivamente pari al 4,816% della superficie coperta produttiva esistente di 811.68 mq (nel calcolo di detta superfici è stato tolto l'edificio "E") e pari al 5,942% del volume produttivo esistente pari a 3.777,48 mc ("A" + "B" + "C" + "D" – nel calcolo di detto volume è stato tolto l'edificio E), pertanto l'ampliamento "M" è inferiore al 10% come dettato dal succitato articolo 28 della Legge 166/2002.

Parimenti l'edificio "F" già esistente, per il quale si richiede il cambio di destinazione d'uso da agricolo a produttivo, ricade nel campo di applicazione della norma soprarichiamata.

Come già sopra esposto, negli elaborati grafici allegati è individuata la piantumazione di essenze arboree quale mitigazione ambientale.

Gli elaborati grafici che formano la presente pratica sono i seguenti :

**Tav. A** "DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA con PLANIMETRIA DEI CONI DI VISTA";

**Tav. B** "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO";

**Tav. 1** "ESTRATTI";

**Tav. 2** "PLANIMETRIA STATO ATTUALE con CALCOLI PLANIMETRICI";

**Tav. 3** "PIANTE PIANO TERRA, PRIMO e COPERTURA STATO ATTUALE";

**Tav. 4** "SEZIONI e PROSPETTI DELLO STATO ATTUALE";

**Tav. 5** "PLANIMERIE STATO DI PROGETTO";

**Tav. 6** "PIANTE DELLO STATO DI PROGETTO anche COMPARATIVA";

**Tav. 7** "SEZIONI e PROSPETTI DELLO STATO DI PROGETTO anche COMPARATIVA";

**Tav. 8** "PLANIMETRIA SISTEMAZIONI ESTERNE, SCHE FOGNATURE e INDIVIDUAZIONE DEI REPARTI";

**Tav. 9** "PROGETTO SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE adattabilità";

**Tav. 10** "FOTO INSERIMENTO DELLA PARTE DI NUOVA COSTRUZIONE "M";

- RELAZIONE PAESAGGISTICA;
- IL PRESENTE DOCUMENTO QUALE RELAZIONE TECNICO PROGRAMMATICA e ILLUSTRATIVA;
- BOZZA ATTO DI CONVENZIONE;

Ogni altro dato tecnico è rilevabile negli elaborati grafici allegati.

### **Idividuazione dell'area di progetto**

L'edificio oggetto del presente intervento confina a Sud con lo scolo demaniale "Cognaro" a Nord con un'area libera coltivata di proprietà dei richiedenti ad Est con edifici ad uso residenziale ed agricoli e ad Ovest con terreno agricolo coltivato di altra proprietà.

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

#### Caratteri del progetto edilizio

La ditta **Falegnameria Semenzato Renzo** offre una pluriennale esperienza nella produzione di serramenti nel territorio, come infissi in legno, porte, finestre, portoni e scuri.

Nata nel 1980, infatti, la Falegnameria Semenzato rappresenta oggi una realtà consolidata e gestita dal figlio del primo titolare. Da più di quindici anni il proprietario realizza artigianalmente tutti i prodotti, offrendo un'eccellente qualità derivata dall'esperienza delle lavorazioni tradizionali tramandate dal padre, affiancate dai continui aggiornamenti sui metodi innovativi e di ultima generazione. Falegnami esperti valutano attentamente la scelta dei materiali, lo studio e la funzionalità del prodotto. Tra i vari corsi che ha seguito, il titolare ha ottenuto il certificato di posa clima, sistema di posa ad alta efficienza energetica.

L'impresa si occupa della produzione e dell'installazione di diversi tipi di serramenti, come infissi in legno e legno-alluminio, porte e finestre. Il punto di forza della Falegnameria Semenzato è la lavorazione interamente artigianale, per cui ogni prodotto è personalizzato su misura per rispondere alle esigenze del cliente. Tutti gli infissi sono caratterizzati da design e personalizzazioni sia funzionali che di adattabilità a qualsiasi tipo di spazi. I vari servizi vengono eseguiti dall'azienda e la scelta dei materiali, resistenti e di qualità, è esclusivamente Made in Italy, forniti da imprese del territorio.

L'azienda si avvale di personale esperto e qualificato per la posa in opera. I professionisti sono in grado di eseguire ogni tipo di installazione, dall'industriale al civile.

L'attività artigianale, che si è fatta conoscere ed apprezzare nel tempo, si sta via via ampliando per cui si è cercato di dare un'organizzazione più efficiente agli aspetti produttivi, di cura del cliente, di possibilità di scelta delle varie soluzioni, con la possibilità di un futuro ampliamento anche dell'organico in forza all'attività.

Il presente intervento di ampliamento ha lo scopo di ristrutturare l'assetto logistico dell'azienda, dotando la stessa di un magazzino di deposito del legname e di vario materiale (semilavorati) necessari per l'adempimento dell'attività di falegnameria, di un locale showroom che sarà utilizzato per l'esposizione dei vari prodotti che si propongono alla clientela e di un locale tecnologico che garantirà l'ubicazione del silos con abbinata bricchettatrice e dei compressori, attrezzature indispensabili per le lavorazioni. Con il presente intervento sarà possibile incrementare nel tempo il numero di addetti, anche in funzione del passaggio generazionale da padre al figlio che si sta concretizzando in questo periodo, al fine di sviluppare le attuali ed innovative tecnologie del serramento.

Nell'elaborato grafico di Tav. 8 si trovano le piante dello stato definitivo dell'attività produttiva con evidenziati i vari reparti di produzione che di seguito si illustrano:

- **“area A”** trattasi di area scoperta, posta a Nord/Est del complesso produttivo, che sarà adibita al ricovero dei mezzi aziendali quali camioncino, furgone e muletto con motore a scoppio. I mezzi, dopo il loro utilizzo, stazioneranno nella suddetta area che si trova al di fuori della zona adibita alle lavorazioni e al passaggio di altri mezzi e persone;
- **“area B”** trattasi di area scoperta, posta ad Ovest del futuro deposito legname (individuato con la lettera C nella stessa tav. 8), che sarà utilizzata per lo scarico, utilizzando il muletto, della materia prima (legno grezzo) e semilavorati che provengono dai vari fornitori dell'azienda;
- **“area C”** trattasi di locale ad uso magazzino, ubicato al solo piano terra, che sarà utilizzato per lo stoccaggio del legname da lavorare e dei vari semilavorati, oltre che dei bricchetti prodotti nella zona silos (“area F”) con il legno di scarto delle lavorazioni;
- **“area D”** trattasi di area scoperta, posta a Sud del laboratorio di falegnameria (individuato con la lettera E nella stessa tav. 8), che sarà utilizzata per il deposito temporaneo del materiale grezzo da portare all'interno

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica

del laboratorio, utilizzando mezzi manuali tipo transpallet;

- **“area E”** trattasi di locale ad uso laboratorio al piano terra, per le varie lavorazioni del legno con l'utilizzo delle macchine utensili evidenziate in planimetria. Le stesse macchine sono dotate di aspirazione meccanica che convoglia i materiali di scarto verso il silos (“area F”);
- **“area F”** trattasi di locale tecnologico al piano terra con silos, bricchettatrice e compressori;
- **“area G”** trattasi di locale al piano terra per l'assemblaggio dei prodotti semilavorati;
- **“area H”** trattasi di locale al piano terra per la verniciatura a base d'acqua con cabina di verniciatura ed aspirazione;
- **“area I”** trattasi di locale al piano terra per l'essiccazione dei prodotti verniciati;
- **“area L”** trattasi di locale al piano terra per la finitura dei prodotti pronti per la spedizione;
- **“area M”** trattasi di area scoperta, per il carico su mezzi dei prodotti finiti;
- **“area N”** trattasi di locale al piano terra ad uso uffici e servizi;
- **“area O”** trattasi di locale al piano terra ad uso centrale termica (caldaia a biomassa con utilizzo di bricchetti);
- **“area P”** trattasi di locale al piano terra e primo ad uso showroom quale esposizione degli articoli prodotti (serramenti residenziali/direzionali di varie tipologie).

Come sopra descritto e come meglio individuabile nella tavola grafica n. 8, gli spazi sono utilizzati sequenzialmente nell'ordine dal prodotto grezzo/semilavorato al prodotto finito.

L'attività produttiva ha un proprio accesso indipendente dalla via Cognaro, come visibile nei vari elaborati grafici. Infatti le esistenti 2 abitazioni hanno accesso indipendente dall'esistente ponte di accesso posto nell'angolo Sud/Est del lotto.

### **Conclusioni**

Per la mitigazione paesaggistica lungo il limite Nord dell'aggregato edilizio è prevista la piantumazione di un filare di alberi “leccio” ad alto fusto e lungo il limite Est dei cespugli di essenza locale, il tutto visibile nell'elaborato grafico Tav. 8.

Il committente





Il Progettista



Comune di Villanova di Camposampiero  
PROVINCIA DI PADOVA

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*





**Estratto scala 1 : 50.000  
dalla tav. 09 del P.T.R.C. adottato il 17/02/2009**



**Individuazione della zona di intervento**

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*



Estratto scala 1 : 50.000  
dalla tav. P.1a "Carta dei Vincoli e della  
Pianificazione Territoriale" del P.T.C.P. approvato  
il 29/12/2009





Individuazione della zona di intervento

# Comune di Villanova di Camposampiero

PROVINCIA DI PADOVA

## AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012

### Relazione paesaggistica



**Estratto dallo stradario del Comune di Campodarsego**





**Individuazione della zona di intervento**

Comune di Villanova di Camposampiero  
PROVINCIA DI PADOVA

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*





**Estratto dal Catasto Terreni foglio 13, mapp. 43**



**Individuazione del lotto di intervento**

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*




**Estratto dalla cartografia del vigente P.I. del  
Comune di Campodarsego**

 **Individuazione del lotto di intervento**

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*



Comune di Villanova di Camposampiero  
PROVINCIA DI PADOVA

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

Comune di Villanova di Camposampiero  
PROVINCIA DI PADOVA

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*



FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12

Comune di Villanova di Camposampiero  
PROVINCIA DI PADOVA

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*



**FOTO 2** foto inserimento stato di progetto



**FOTO 3** foto inserimento stato di progetto

Comune di Villanova di Camposampiero  
PROVINCIA DI PADOVA

**AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE EDIFICIO PRODUTTIVO IN APPLICAZIONE  
DELL'ART. 4 DELLA L.R.V. N. 55/2012**

*Relazione paesaggistica*



**FOTO 5 foto inserimento stato di progetto**

Il Richiedente

.....  
firma per esteso  
in caso di ditta timbro e firma

Il Progettista dell'intervento



.....  
Timbro e firma